



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecco, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente

DEP. MIN. 20.04.2010

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2006 e promossa

da

in persona del legale

rappresentante pro tempore, (p.i.:

rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Fabiani,

giusta delega in calce all'atto di citazione, e-

lettivamente domiciliata presso lo studio del me-

desimo difensore, in Como e dunque ex lege presso

la Cancelleria dell'intestato Tribunale;

attrice

contro

Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., in

persona del legale rappresentante pro tempore,

(c.f.:), rappresentata e difesa

dall'Avv. , giusta delega a margine

della comparsa di costituzione, elettivamente do-

miliata presso lo studio dell'Avv. in

Lecco, via

convenuta

OGGETTO: ANATOCISMO PAGAMENTO SOMMA.

CONCLUSIONI:

PER LA SOCIETA' ATTRICE:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lecco, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda dell'attrice, accertata e dichiarata la illegittimità, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi con qualsiasi periodicità, nonché dell'addebito di interessi debitori a saggio ultralegale, commissioni massimo scoperto e spese di chiusura periodica in assenza di idonea pattuizione, condannare l'istituto di credito convenuto a pagare alla attrice la somma di euro 46.363,00 come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, oltre interessi legali di mora calcolati dalla data di cessazione del rapporto di conto corrente al momento del saldo effettivo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto prov-



visoriamente anticipato

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forftario spese generali (12,5%) IVA e CPA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso i diritti e gli onorari".

PER LA BANCA CONVENUTA:

nel merito in via principale:

accerti e dichiarare che la Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. ha legittimamente applicato per la durata del rapporto al conto corrente n. 4201, già intestato al

gli interessi, nella misura e nella periodicità, le commissioni di massimo scoperto e le spese, sia in relazione alla validità giuridica degli accordi assunti tra le parti sia in relazione alla validità contabile delle annotazioni a debito.

2) assolva la Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. dalla domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. promossa nei suoi confronti da

3) respinga la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 55.827,54 o di qualunque altra e diversa somma per ciascuno dei titoli invocata;

4) condanni al pagamento a favore della Banca Popolare di Milano delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio.

Nel merito, in via subordinata:

1) in caso di riconosciuta illegittimità della periodicità degli interessi a debito del conto corrente, accerti e dichiari la validità del criterio della periodicità annuale;

2) accerti e dichiari la validità della pattuizione di interessi a tasso convenzionale;

3) dichiarai prescritto il diritto per gli anni dal 1991 al 1996 e accerti il diritto alla restituzione entro il limite temporale compreso tra il 1997 e la data di estinzione del conto;

4) respinga in ogni caso la domanda di condanna per accessori alla rivalutazione monetaria per mancanza del presupposto giuridico di applicazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

ha convenuto in giudizio

la Banca Popolare di Milano chiedendo che quest'ultima le restituisse le somme indebitamente corrisposte a titolo di pagamento di interessi anatocistici, interessi non convenzionali superiori a quelli legali, spese fisse di chiusura trimestrale e commissioni di massimo scoperto; allegava, infatti, di avere intrattenuto con la Banca convenuta, dal gennaio 1991 al dicembre 1997, diversi rapporti contrattuali, tutti regolati sul conto corrente n.

La Banca convenuta si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda.

La causa veniva istruita attraverso CTU.

Preliminarmente va affrontata l'eccezione di prescrizione proposta dalla Banca convenuta. Quest'ultima ritiene prescritto il diritto della società attrice di ripetere le somme corrisposte nel periodo compreso tra il gennaio 1991 ed il novembre 1996, atteso che il primo atto di interruzione della prescrizione le è stato notificato il 2 novembre 2006.

Secondo il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione (sent. n. 2262 del 1984) "il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per

il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente (nella specie, perché calcolati in misura superiore a quella legale senza pattuizione scritta), decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro".

Alla luce di tale principio di diritto e considerato che il conto corrente oggetto di causa è stato chiuso nel dicembre 1997, va ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione.

Quanto al merito, va dichiarata la nullità della clausola del contratto di conto corrente che prevede la determinazione degli interessi mediante rinvio alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza (art. 7, comma III, contratto di conto corrente), ai sensi degli artt. 1284 e 1418 c.c. per il periodo anteriore all'entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992 n. 154 ed ai sensi di tale legge e dell'art. 117, commi IV e VI, D. Lgs. n. 385 del 1993 (c.d. Testo



unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) per il periodo successivo.

Secondo l'art. 1284 c.c., che costituisce norma imperativa, "gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale"; la corretta interpretazione di tale norma ha portato la giurisprudenza di legittimità a ritenere che la convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in detta convenzione oggettivamente indicati e richiamati (cfr: ex pluribus Cass., sent. n. 5675 del 2001); tale circostanza non si verifica in ipotesi di generico riferimento alle "condizioni usualmente indicate dalle aziende di credito sulla piazza". In ragione di quanto previsto dalle norme sopra citate contenute nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, poi, i contratti bancari devono indicare "il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati", mentre sono "nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati".



[Handwritten signature]

Tale dichiarazione di nullità impone di rideterminare il saldo passivo di conto corrente applicando:

1) per il periodo antecedente all'entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992 n. 154 il tasso legale ex art. 1284 c.c.;

2) per il periodo successivo i tassi di interesse indicati all'art. 117 comma VII lett. a) del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che prevede che, in caso di inosservanza del comma IV e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma VI, si applicano "il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive".

L'applicazione della norma da ultimo citata impone di affrontare due problemi interpretativi legati al dato letterale della stessa.

La prima questione prende le mosse dalla previsione che il tasso che va ad integrare il contratto viene individuato facendo riferimento al tasso nominale dei "buoni ordinari del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto". Un'interpretazione che privilegiasse il tenore

re letterale della norma comporterebbe, in caso di rapporti di durata come quello in esame, l'applicazione del medesimo tasso di interesse, calcolato con riferimento al momento della stipulazione del contratto; inevitabilmente con il passare del tempo il tasso non risulterebbe più in linea con l'andamento del mercato dei tassi di interesse, notoriamente soggetto a continue variazioni. In rapporti sorti da diversi anni il tasso di interesse che verrebbe ad essere applicato sarebbe superiore a quello che è chiamato a sostituire; in alcuni casi l'interesse del cliente, oggetto della tutela da parte della norma in commento, verrebbe ingiustificatamente compromesso. Appare più corretta - in quanto aderente alla ratio della norma in discussione, volta a tutelare il cliente seppure attraverso la ricerca di un punto di equilibrio tra gli interessi di cui lo stesso e la banca sono portatori - la diversa interpretazione secondo cui la misura degli interessi è destinata a variare nel corso del rapporto, onde rispecchiare l'andamento del mercato dei tassi. Conseguentemente la media dei tassi nominali di rendimento BOT emessi nei "dodici mesi precedenti" va calcolata con riferimento, non alla conclusione



A

del contratto, bensì, di volta in volta, alla data di chiusura annuale del conto.

La seconda questione impone di verificare se in ipotesi, come nella specie, di indeterminatezza del tasso passivo per il cliente vada applicato il tasso nominale minimo o quello massimo dei buoni ordinari del tesoro. Il quesito sembra risolto in nuce dal legislatore che ha precisato nella medesima norma che il tasso nominale minimo e quello massimo vanno applicati "rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive", dovendosi intendere per attiva l'operazione del calcolo di interessi a vantaggio del cliente, in quanto operante su conto attivo, e passiva quella inversa a favore della Banca. Tale ricostruzione appare aderente alla prassi, dove il tasso degli interessi applicato sulle passività del cliente è di regola superiore a quello applicato alle poste attive. La soluzione inversa muoverebbe dalla natura sanzionatoria della norma, volta a punire l'istituto di credito che ha applicato tassi non determinati. Tale sanzione, tuttavia, appare eccessiva, atteso che la sostituzione dell'interesse praticato su piazza con quello dei buoni ordinari del tesoro appare già rimedio generale preventivo idoneo a



disincentivare tale pratica; va preferita, dunque, una soluzione che, contemperando gli interessi delle parti secondo lo spirito della legge, consenta comunque agli Istituti di credito di trarre un equo guadagno per la funzione creditizia svolta, attraverso lo spread tra interesse minimo e massimo dei BOT annuali emessi nell'anno precedente. Nella determinazione degli interessi passivi a danno del cliente, dunque, va applicato l'interesse massimo dei BOT annuali emessi nell'anno precedente.

La società attrice denuncia, altresì, l'applicazione a suo danno di interessi anatocistici.

L'art. 1283 c.c. prevede che "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi". Com'è noto la Corte di Cassazione nella primavera del 1999, ponendosi in consapevole contrasto con la giurisprudenza di legittimità del ventennio precedente, ha enunciato il principio - reiteratamente confermato dalle successive sentenze (tra cui Corte di Cassazione,

Sezioni Unite civili, 4 novembre 2004 n. 21095) -
per cui gli usi contrari, idonei ex art. 1283 c.c.
a derogare al precetto ivi stabilito, sono solo
gli usi normativi in senso tecnico, desumendone,
per conseguenza, la nullità delle clausole banca-
rie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad
un uso meramente negoziale ed incorre, quindi, nel
divieto di cui al citato art. 1283 c.c..

Questo Giudice ritiene di dover condividere
l'orientamento, ormai consolidato, della Suprema
Corte di Cassazione.

Ciò posto, non risulta contestato ed è stato ac-
certato documentalmente che la società attrice ha
pagato nel corso degli anni interessi anatocisti-
ci.

Sulla base della documentazione versata in atti da
parte attrice, tuttavia, il CTU non ha potuto
quantificare in maniera esatta l'entità di tali
interessi; ciò perché la società attrice ha ommesso
di depositare gli estratti conto analitici, produ-
cendo esclusivamente gli estratti conto c.d. sca-
lari. Secondo il CTU la documentazione depositata
permette, attraverso un sistema di calcolo c.d.
sintetico, di determinare l'importo degli interes-
si anatocistici in termini non esatti, ma con un

buon grado di approssimazione rispetto ai valori reali. Il metodo applicato dal CTU differisce per criterio di impostazione da quello proposto dalla società attrice, approdando, tuttavia, a risultati sostanzialmente analoghi a quelli ottenuti da quest'ultima. Il CTU, attraverso uno studio empirico fondato sul raffronto dei risultati ottenuti con tale metodo in casi in cui era possibile disporre di conti correnti analitici (che garantiscono esattezza dei conteggi), ha stimato nel 5% circa il grado di approssimazione del proprio metodo rispetto al dato reale.

Tale scarto va imputato a pregiudizio della società attrice, su cui gravava l'onere probatorio di allegazione degli estratti conto analitici.

Quanto alle diverse ipotesi di calcolo elaborate dal CTU, il Tribunale ritiene di dovere prendere in considerazione quella n. 10, che prevede:

- 1) ricalcolo degli interessi passivi con riferimento alla misura massima dei tassi dei BOT;
- 2) calcolo degli interessi anatocistici per il periodo compreso tra il 1 Gennaio 1991 ed il 31 dicembre 1997 senza nessuna ricapitalizzazione;
- 3) espunzione delle somme addebitate come spese fisse di chiusura;



4) espunzione delle somme addebitate come commissioni di massimo scoperto.

Quanto al punto 1), già si è detto sopra in merito all'interpretazione del comma VII lett. a) dell'art. 117 D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 con riferimento all'applicazione, al caso di specie, del tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro.

Quanto al punto 2), il Tribunale ritiene che non possa essere accolta la richiesta della Banca di sostituzione della capitalizzazione trimestrale con quella annuale. La Banca convenuta sostiene che, seguendo la tesi da lei prospettata, verrebbe allineata la periodicità prevista per gli interessi attivi con quella degli interessi passivi; in questo senso la ricapitalizzazione annuale degli interessi sarebbe applicata in ragione della previsione contrattuale della capitalizzazione annuale degli interessi attivi in favore del cliente. Tale tesi non appare convincente. L'art. 1283 c.c. ha natura imperativa ed inderogabile, sicché il fatto che il contratto di conto corrente preveda la capitalizzazione annuale degli interessi attivi non consente di ritenere che si possa sostituire la capitalizzazione trimestrale degli interessi

A



passivi con una capitalizzazione annuale con effetto retroattivo, in quanto la sostituzione sarebbe in contrasto con l'art. 1283 c.c.

Uguualmente la ricapitalizzazione degli interessi su base annuale non può essere giustificata dalla previsione normativa di cui all'art. 120 comma II D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385, secondo cui "nelle operazioni in conto corrente va assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". Anche ove non si volesse considerare il dato dirimente che la norma in questione è venuta in essere successivamente all'esaurirsi del rapporto contrattuale di cui si discute (in forza del D.Lgs n. 342 del 1999), questa ricostruzione non tiene conto del fatto che l'art. 120 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 non prevede per il periodo pregresso la sostituzione automatica della clausola nulla con una che contempra la capitalizzazione attiva e passiva con pari periodicità annuale, né autorizza una delle parti a procedere di sua iniziativa in tal senso.

Il fatto, poi, che, come sostenuto da alcuni, l'art. 1284 c.c. preveda che gli interessi sono calcolati in ragione d'anno non implica di per sé



che gli interessi dovuti da oltre un anno producano a loro volta interessi, in quanto l'art. 1284 c.c. disciplina unicamente il saggio degli interessi, ma non si occupa degli effetti della dichiarazione di nullità della clausola anatocistica, materia questa disciplinata in via generale dall'art. 1283 c.c..

Rispetto al contratto oggetto di causa nessuna norma di legge autorizza il giudice a procedere ad una sostituzione della capitalizzazione trimestrale con quella annuale, né si può sostenere che ciò sia consentito e giustificato da ragioni di equità, poiché nel caso di specie non è previsto alcun ricorso al criterio dell'equità, né sussiste un potere del giudice di ricondurre ad equilibrio il contenuto contrattuale.

Non si può sostenere neppure che la capitalizzazione annuale degli interessi sia passivi che attivi corrisponda ad un uso normativo. La circostanza non trova alcun riscontro nei fatti e nella realtà esistente al tempo della conclusione del contratto oggetto di causa. Non si ravvisa l'esistenza di una *opinio iuris ac necessitatis* in tal senso, né tanto meno di una prassi avente tale contenuto.



In definitiva, l'assenza di valide indicazioni normative, su cui fondare la capitalizzazione annuale degli interessi, porta a ritenere che alla pronuncia di nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi ex art. 1283 c.c. non può che seguire il venir meno di qualsivoglia forma di capitalizzazione degli stessi.

Ne consegue che la richiesta di applicazione della capitalizzazione annuale per gli interessi passivi va rigettata.

Quanto ai punti 3) e 4), si osserva come, à fronte dell'eccezione che le spese fisse di chiusura e la commissione di massimo scoperto non siano state pattuite e siano state applicate unilateralmente dalla Banca convenuta, quest'ultima nulla abbia provato in merito ad una convenzione che giustificasse tali voci debitorie, limitandosi a richiamare i commi I e II dell'art. 7 delle "norme che regolano di conti correnti di corrispondenza". Il comma I, tuttavia, parla genericamente di commissioni, mentre al comma II viene fatta menzione delle "competenze di chiusura". Tali riferimenti non sono sufficienti per poter ritenere che la commissione di massimo scoperto e le spese fisse di chiusura trovino una loro valida previsione nel



h
A

contratto di conto corrente, attesa la loro estrema genericità e l'assenza di indicazioni in ordine alla misura di tali voci di spesa.

Ne consegue che alla società attrice va restituita ex art. 2033 c.c. la somma di euro 41.198,70, pari ad euro 43.367,00 meno il 5% di tale somma, considerato dal CTU nella relazione integrativa quale valore approssimativo di incertezza del criterio di calcolo utilizzabile sulla base della documentazione fornita dalla società attrice, oltre interessi legali dal 31.12.1997, data di chiusura del conto, al saldo.

Le spese di lite sostenute da parte attrice vanno rimborsate dalla Banca Popolare di Milano in quanto soccombente.

In ragione del medesimo criterio le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico dell'Istituto di credito convenuto.

Ogni altra questione rimane assorbita dalle considerazioni che precedono.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Banca Popolare di Milano



S.C.A.R.L. disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- condanna Banca Popolare di Milano S.C.A.R.L a corrispondere a _____ la somma di euro 41.198,70, oltre interessi legali dal 31.12.1997 al saldo;

- condanna Banca Popolare di Milano S.C.A.R.L a corrispondere a _____ a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma di euro 3.246,86 per spese ed anticipazioni, euro 2.595,00 per diritti ed euro 3.000,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfetario spese di studio al 12,5%, IVA e CPA, da distrarsi a favore dell'Avv. Franco Fabiani dichiaratosi antistatario.

- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.

Così deciso in Lecco, il 19 aprile 2010

Il Giudice

dott. Andrea Ausili

TRIBUNALE DI LECCO
Depositato in Cancelleria

oggi 16 GIU 2010

IL CANCELLIERE CI
Dr. Carmine Panarello

IL CANCELLIERE CI
Dr. Carmine Panarello